



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 40 – 22 FEBBRAIO 2024

Riunione del 14 Febbraio 2024

**RICORSO EX ART. 73 R.G. n. 36.23/24 PRESENTATO DA A.S.D. VIRTUS CHIAVAZZA
in persona del Presidente p.t. avverso il Comunicato Ufficiale n. 5/2023 della C.T.A. Fipav -
Sezione distaccata Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta - del 28 Novembre 2023**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

OSSERVA

Con ricorso datato 6/12/2023, la A.S.D. Virtus Chiavazza, a ministero dell'avv. Lucia D'Ercole, adiva codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ *In via principale- accertare e dichiarare la contraddittorietà e la illogicità della decisione resa dalla Commissione Tesseramento Atleti sez. distaccata Piemonte, non fondata in fatto ed in diritto, per tutte le violazioni riportate in narrativa, ritenendo non provati i presupposti giustificanti l'applicazione dell'art. 34 co. 3 nonché le altre motivazioni addotte e riformando, per l'effetto, l'impugnata decisione, rigettare le domande proposte dall'atleta V.P., con contestuale restituzione della tassa ricorso.*

In via del tutto subordinata- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale Federale dovesse ritenere provato lo scioglimento del vincolo per giusta causa, riformare parzialmente la decisione resa dalla C.T.A. e, per l'effetto, dichiarare lo svincolo per giusta causa non imputabile al Sodalizio, determinando un equo indennizzo in favore della Virtus Chiavazza che tenga conto delle circostanze esposte in narrativa ed, in particolare, nella memoria difensiva agli atti nel fascicolo di 1° grado.”

La Società proponeva gravame avverso la decisione n. 5/2023 con la quale la C.T.A. Fipav - Sezione distaccata Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta, in data 28 Novembre 2023, accogliendo il ricorso proposto dall'atleta V.P., aveva disposto lo scioglimento coattivo del vincolo





di essa atleta a fronte del versamento di un indennizzo di euro 1.000,00 ed al tesseramento della ricorrente vittoriosa presso altro Sodalizio.

La A.S.D. Virtus Chiavazza lamentava a) una carente rappresentazione delle ragioni difensive del Sodalizio, l'omessa verifica del materiale probatorio della resistente e una carente motivazione della delibera; b) l'errata sussistenza di giusta causa con violazione dei principi unanime della giurisprudenza Federale e, in ogni caso, c) l'errata determinazione dell'indennizzo.

L'atleta, e per essa i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, resisteva con Memoria difensiva a firma dell'avv. Massimo Della Rosa ritualmente versata in atti ove, evocando il disinteresse del Sodalizio relativamente alle condizioni di salute dell'atleta anche successivamente alla pronuncia della Commissione Tesseramento Atleti, si concludeva per la reiezione del ricorso avversario.

Il Tribunale Federale fissava la discussione del ricorso, da tenersi in modalità videoconferenza, per il giorno 14/2/2024.

In tale sede, compariva, il Presidente della Società ricorrente assistito dal proprio difensore, il quale illustrava oralmente le motivazioni del ricorso presentato chiedendone l'accoglimento, nonché l'atleta minorenni – accompagnata dal padre – assistita dal proprio legale il quale, richiamando il proprio libello difensionale, discuteva la causa e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Tribunale Federale, dopo aver esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La decisione resa dalla Commissione Tesseramento Atleti deve essere integralmente riformata in quanto, con motivazione incongrua e contraria alla granitica giurisprudenza federale formata *in subiecta materia*, dispone lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo evidenziando un'asserita responsabilità nella condotta tenuta dal Sodalizio nei confronti dello stato di salute dell'atleta (*i.e.* disinteresse) stabilendo, al contempo, un indennizzo in favore dell'odierna ricorrente.

Ebbene se l'argomentazione giuridica è, di per sé, contraddittoria, in quanto lo svincolo coattivo "causato" dal Sodalizio non può essere accompagnato – da un punto di vista logico prima ancora che regolamentare – da un indennizzo da corrispondere in favore di chi ha cagionato l'interruzione definitiva del vincolo, nel caso di specie, a parere di questo Collegio, non sussistono gli estremi per poter dichiarare raggiunta la prova della sussistenza della giusta causa ex art. 34 e 35 RAT FIPAV.





Ed invero, nella lettera di messa in mora inoltrata a mezzo raccomandata in data 27/9/2023, l'atleta V.P. (e per essa i genitori) chiedeva al Sodalizio vincolante il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo dando evidenza del turbamento dell'atleta a seguito della notizia del cambio allenatore e di un clima "intimidatorio" venutasi a creare all'interno della compagine societaria per coloro che chiedessero lo svincolo, del disinteresse per le condizioni di salute della ragazza e del clima ostile venutasi a creare dopo il contegno della Società di non confrontarsi con i genitori "*sulle condizioni e prospettive future di V.*".

La A.S.D. Virtus Chiavazza replicava alla messa in mora manifestando il proprio interesse a conservare la prestazione dell'atleta e, dunque, respingeva la richiesta.

Seguiva il Ricorso dell'atleta dinanzi la CTA territoriale ove si chiedeva, da un lato, lo scioglimento del vincolo per impossibilità di prosecuzione del rapporto sportivo a causa del disinteresse del Sodalizio per le condizioni di salute dell'atleta, per l'irrimediabile deteriorarsi dei rapporti tra genitori e sodalizio causato dall'asserito disinteresse da quest'ultimo mostrato e, dall'altro, la corresponsione di "*giusto indennizzo*" a favore di quest'ultimo.

Dalla documentazione versata in atti non emerge alcun disinteresse della Società né per le prestazioni sportive dell'atleta né per lo stato di salute della stessa.

Dallo scambio di messaggistica WhatsApp emerge, invero, contrariamente a quanto statuito dalla CTA, come la Società non abbia mostrato un interesse di "*puro stile*", ma si sia preoccupata delle condizioni fisiche della mano della propria atleta (peraltro causate, come emerge dagli stessi messaggi, non in modo prevalente dall'attività pallavolistica – "*mi ha detto che molto probabilmente è un sovraccarico alla mano visto che disegno e palleggio tanto*").

Pur volendo prescindere dalla mancanza di prova di un nesso di causalità diretta tra la patologia occorsa all'atleta e l'attività sportiva, per decidere la presente controversia appare, in ogni caso, dirimente il messaggio trasmesso dalla stessa V.P. in data 25/6/2023 allorquando la stessa, su richiesta dei rappresentanti del Sodalizio, testualmente riferisce "*ti confermo la mia presenza il prossimo anno*".

Tale espressa conferma non può che inficiare in maniera insanabile la successiva lettera di messa in mora intervenuta solo pochi mesi dopo e, soprattutto, i motivi a sostegno della richiesta di svincolo che appaiono, per le evidenze indicate e per il riferimento temporale a fatti anteriori al 25/6/2023, del tutto strumentali ed in ogni caso infondati.

Lamentare un disinteresse societario per una patologia riscontrata durante la stagione sportiva 2022/2023 e per le prospettive future dell'atleta (episodi tutti occorsi, secondo la stessa





prospettazione di quest'ultima, prima del mese di Giugno 2023) per, poi, in data 25/6/2023, confermare candidamente la presenza per la successiva stagione sportiva senza rimostranza e/o critica alcuna, appare incompatibile con la richiesta di accertamento di una giusta causa di scioglimento del vincolo tesserativo.

Anche il riferito turbamento (posto alla base dell'istanza dinanzi la CTA) occorso alla minore per il paventato cambio di allenatore non può essere valorizzato per la concessione dello svincolo.

Le Società sportive possono legittimamente (*i.e.* secondo le regole federali) rifiutare le richieste di trasferimento dei propri atleti vincolati.

L'eventuale reazione emotiva nata in seno al singolo atleta in conseguenza di tale rifiuto non può certo costituire una giusta causa di scioglimento del vincolo sportivo.

In diverso modo argomentando, qualsiasi Società sarebbe "costretta", in base a *status* soggettivi e/o emotivi dei propri tesserati, a vedersi privata delle prestazioni sportive di atleti non in sintonia o anche soltanto non contenti delle legittime e discrezionali scelte societarie in relazione al mercato in entrata e/o in uscita, alla concessione o meno in prestito dell'atleta ad altro sodalizio, all'affidamento della guida tecnica della squadra ad uno o ad altro allenatore, alle scelte di marketing *et similia*.

In altri termini, le legittime scelte tecnico-sportive societarie non possono essere considerate, di per sé, valida causa di scioglimento del vincolo né possono qualificarsi come disinteresse della Società idoneo allo scioglimento coattivo.

Le argomentazioni proposte nella memoria difensiva da parte dell'atleta non colgono nel segno e sono infondate.

Si lamenta il disinteresse della A.S.D. Virtus Chiavazza alla cura fisica dell'atleta e la mancata apertura del sinistro assicurativo.

Se si è già riferito del concreto interessamento della compagine societaria alle condizioni fisiche (e agli esiti di visite ed esami strumentali della minore) e della conferma proveniente dalla stessa atleta - al termine della stagione sportiva e quindi temporalmente successivi agli episodi posti come motivi di doglianza di cui alla richiesta di svincolo - di voler continuare a praticare la pallavolo con la società (allora) vincolante.

Tali elementi sarebbero sufficienti, di per sé, a confutare le argomentazioni difensive di cui alla memoria.

Tuttavia, vi è da aggiungere come anche dalla semplice lettura della complessiva documentazione versata in atti dalla difesa della minore V.P. si evince come si discorra, nel caso di specie, di





patologia alla mano (cagionata, per come riportato dall'atleta, anche all'attività extrasportiva dell'atleta– i.e. “disegno”/scuola”) e non di infortunio occorso durante la pratica pallavolistica (unico evento denunciabile in sede assicurativa).

Si riferisce, poi, del disagio dell'atleta per il cambio di allenatore. Malessere incrementato dal rifiuto opposto dalla Società a concedere il trasferimento ad altro Sodalizio nonché ad effettuare un *“incontro chiarificatore nonostante le ripetute richieste dei genitori dell'atleta”*.

Non si può addebitare ad una Società sportiva l'insorgenza di malessere e/o malumori per aver esso sodalizio esercitato una scelta tecnico-sportiva discrezionale. Peraltro, non concedere il trasferimento e/o un prestito, lungi dall'essere una manifestazione di disinteresse, mostrerebbe – al contrario – il concreto interesse a continuare ad usufruire le prestazioni sportive di un atleta.

Il dedotto disinteresse asseritamente manifestato dal sodalizio a seguito della pronuncia oggi gravata non solo si scontra in maniera insanabile con la proposizione del ricorso della A.S.D. Virtus Chiavazza avverso la delibera della CTA (rappresentando un concreto interesse a non privarsi dell'atleta), ma, in ogni caso, non rientra – proprio per il frangente temporale dedotto - nell'alveo del presente giudizio, rendendo del tutto irrilevante per la decisione la richiesta istruttoria formulata (peraltro, in maniera inammissibilmente generica) dall'atleta.

Non sussistendo alcuna giusta causa per lo scioglimento del vincolo coattivo, la delibera della CTA territoriale va emendata come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, in totale riforma della decisione della CTA, dispone l'annullamento dello scioglimento coattivo del vincolo tesserativo tra la A.S.D. Virtus Chiavazza e l'atleta V.P., subordinando tale annullamento alla effettiva restituzione, da parte della A.S.D. Virtus Chiavazza all'atleta, dell'indennizzo ricevuto.

Dispone l'incameramento della tassa ricorsi.

Roma, 19 Febbraio 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 Febbraio 2024

